



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — art. 63 CGS – nuovi elementi – acquisibilità in momento successivo rispetto al termine per l'impugnazione – causa di forza maggiore – dimostrazione – necessità

Descrizione

Sul piano della prova, il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l'impugnazione ordinaria.

In linea con la natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento, l'art. 63 C.G.S. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza federale in termini rigorosi quanto alla decisività dei fatti prima ignorati senza colpa. Si considera presupposto necessario per la proponibilità del rimedio straordinario, che la conoscenza del fatto revocatorio sia successiva al passaggio in giudicato della decisione (CFA, SS.UU. n. 63/2022-2023). In sostanza, deve essere portata all'attenzione dell'organo decidente l'oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a sostegno dell'istanza di revocazione della decisione in contestazione, nel termine “ordinario” suddetto. L'esperibilità del rimedio revocatorio richiede necessariamente l'insorgenza di fatti rimasti ignoti alla parte in pendenza del termine di impugnazione e di cui la parte abbia acquisito conoscenza successivamente alla formazione del giudicato. Incombe sul soggetto ricorrente ex art. 63 C.G.S. dimostrare inequivocabilmente che gli elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria sono divenuti conoscibili solo in momento successivo rispetto alla scadenza del termine per proporre l'impugnazione ordinaria. Pertanto, l'omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall'inerzia della parte ricorrente. Una diversa interpretazione in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie possa travolgere la certezza e definitività delle decisioni federali (CFA, SS.UU. n. 29/2023-2024).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0021/CFA/2025-2026/C

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0021 - CFA 2025_2026 del 27.08.2025 (ASD Città di Cerveteri - SSD Academy Ladispoli)